

OGGETTO: Conservazione del Nuovo Catasto dei Terreni – Verificazioni quinquennali gratuite – Artt. 118 e 119 del Regolamento 8 dicembre 1938, n. 2153 – Pubblicazione Manifesti.

I possessori di terreni agricoli, ai sensi del DPR n. 917/1986, possono richiedere la variazione del reddito domenicale per sostituzione della qualità di coltura o per diminuzione della capacità produttiva ascrivibile a specifiche cause.

Per usufruire della verifica quinquennale gratuita i possessori interessati devono presentare, entro il 31 gennaio 2018, la denuncia dei cambiamenti al competente Ufficio provinciale dell’Agenzia delle Entrate – Territorio utilizzando gli stampati disponibili in Ufficio o sul sito <http://www.agenziaentrate.gov.it> seguendo il percorso: “cosa devi fare – Aggiornare dati catastali e ipotecari – Variazioni culturali”.

La denuncia di variazione culturale può essere presentata anche utilizzando la procedura informatica *DOCTE*, disponibile sullo stesso sito.

Tanto premesso si invia il relativo manifesto informativo per la necessaria pubblicazione all’Albo Pretorio “*on-line*” che dovrà avvenire entro e non oltre il **31 ottobre 2018** p.v. e fino al predetto termine del **31 gennaio 2019**.

Si resta in attesa di ricevere, al termine del periodo di pubblicazione, copia del manifesto con la relata di pubblicazione.

Si inoltra questa comunicazione, per opportuna conoscenza, anche ai restanti Comuni della provincia, alle associazioni agricole, e alle categorie professionali operanti in ambito catastale

per il dirigente ad interim

Emilio Vastarella

il funzionario delegato(*)

Giovanni B. Cantisani

(firmato digitalmente)

(*) delega prot. n. 5210/2017

**DIREZIONE PROVINCIALE DI SALERNO
UFFICIO PROVINCIALE - TERRITORIO DI SALERNO**

CONSERVAZIONE DEL NUOVO CATASTO DEI TERRENI

VERIFICAZIONI QUINQUENNALI GRATUITE

(Art. 118 e 119 del Regolamento 8 dicembre 1938, n. 2153)

Nel corso del 2019 l'Agenzia delle Entrate farà la verifica quinquennale per rilevare e accettare i cambiamenti avvenuti - sia in aumento che in diminuzione - nella superficie, nella configurazione e nel reddito dei terreni (Articoli 118 e 119 del Regolamento n. 2153/1938) nei comuni di: ATENA LUCANA-AULETTA-BUONABITACOLO-CAGLIANO-CASALBUONO-CASALETTO SPARTANO-CASELLE IN PITTARI-MONTE SAN GIACOMO-MONTESANO SULLA MARCELLANA-MORIGERATI-PADULA-PERTOUSA-PETINA-POLLA-SALA CONSILINA-SALVITELLE-SANT'ARSENIO-SAN PIETRO AL TANAGRO-SAN RUFO-SANZA-SAPRI-SASSANO-TEGGIANO-TORRACA-TORTORELLA-VIBONATI-SANTA MARINA-ISPAÑI

QUANDO E' POSSIBILE CHIEDERE LA VERIFICA

La variazione del reddito dominicale (art. 29 - ex art. 26 - del DPR n. 917/1986) è possibile in caso di:

- sostituzione della qualità di cultura presente in catastro con un'altra di maggiore o minore reddito
- diminuzione della capacità produttiva del terreno per naturale esaurimento o per cause di forza maggiore (frane, erosione ecc.), oppure per infestazioni e/o malattie interessanti le piantagioni, che hanno ridotto la capacità produttiva in maniera radicale.

COME CHIEDERE LA VERIFICA

Per usufruire della verifica quinquennale gratuita, i possessori interessati devono presentare, entro il 31 gennaio del 2019, la denuncia dei cambiamenti all'Ufficio Provinciale - Territorio dell'Agenzia delle Entrate (Art. 30 - ex art. 27 - del DPR n. 917/1986), utilizzando i modelli disponibili presso l'Ufficio e sul sito <http://www.agenziaentrata.gov.it>, seguendo questo percorso: "Cittadini" - "Fabbriani e terreni" - "Aggiornamento dati catastali e ipotecari" - "Variazioni culturali". Inoltre, i possessori possono presentare la denuncia di variazione culturale utilizzando la procedura informatica gratuita DOCTE, disponibile sullo stesso sito.

Nelle denunce devono essere indicati, tra l'altro:

- nome, cognome, luogo e data di nascita e residenza del denunciante o quello eletto nel Comune se il denunciante ha il domicilio effettivo in un altro Comune
- il Comune dove si trovano i beni da verificare
- la causa e il tipo di cambiamenti
- i dati catastali dei fondi in cui è avvenuto il cambiamento; se le variazioni riguardano porzioni di particelle, deve essere allegata la dimostrazione grafica del frazionamento che potrà essere solo indicativa e, quindi, non necessariamente firmata da un tecnico.

Per le denunce riconosciute regolari l'Ufficio rilascia sempre ricevuta.

L'Ufficio non potrà accettare le denunce per diminuzione di estimo sui beni che non risultano regolarmente incassati ai loro possessori (Art. 115 del Regolamento n. 2153/1938).

Le spese per le verificazioni quinquennali sono a carico dell'Agenzia delle Entrate. Tuttavia, se la denuncia non fa fondamento nel Regolamento di conservazione e neppure nelle norme e istruzioni che hanno disciplinato la formazione del nuovo catasto (art. 126 del Regolamento 2153/1938), i possessori interessati dovranno pagare le spese sostenute dall'Agenzia.

La pubblicazione dei risultati della verificazione, a cura dell'Agenzia delle Entrate (Art. 10 della Legge n. 679/1969), sarà resa nota con apposito manifesto. In ogni caso, se ci saranno variazioni dei redditi, saranno notificate agli interessati (Art. 74, comma 1, della Legge n. 342/2000).

Gli eventuali ricorsi contro le variazioni accettate dovranno essere proposti, nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notifica (art. 18, 20 e 21 del D.Lgs. 546/92), alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio.

Si ricorda infine che da questa disciplina sono esclusi i cambiamenti dipendenti da costruzioni di nuovi fabbricati, (Art. 8 della Legge n. 679/1969, Art. 1 del DPR n. 139/1998 e Art. 13, comma 14 ter, del D.L. n. 201/2011).

Il responsabile del procedimento è il Direttore (art. 5, Legge n. 241/1990).

(Data) _____

per IL DIRETTORE

Emilio Vastarella
Il funzionario delegato
Giovanni B. Cantisani *
(firmato digitalmente)

(*delega prot n.5210/2017)

RIFERIMENTI NORMATIVI

ESTRATTO DEL D.P.R. 12 dicembre 1936, n. 917

Art. 29 (ex art. 26) - Variazioni del reddito dominicale

1. Ha luogo a variazioni del reddito dominicale in aumento la sostituzione della qualità di coltura attuale in catastro con altra di maggiore reddito.
2. Ha luogo a variazioni del reddito dominicale in diminuzione: a) la sostituzione della qualità di coltura attuale in catastro con altra di minore reddito; b) la diminuzione della capacità produttiva del terreno per naturale esaurimento o per altra causa di forza maggiore, anche se non vi è stato cambiamento di coltura, avvenuto per eventi fisiologici o estenologici interessanti le piantagioni.
3. Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da deteriorazioni intemperie e da circostanze fortuite.
4. Le variazioni indicate nei numeri 1 e 2 hanno luogo a richiesta del clamore dei terreni su di essi stessi, (caso).

Art. 30 (ex art. 27) - Denuncia e decorrenza delle variazioni

1.
2. Le variazioni in aumento devono essere denunciate entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate i fatti indicati nel comma 1 dell'art. 29 (ex art. 26) e hanno effetto da rileva.
3. Le variazioni in diminuzione hanno effetto dall'anno in cui si sono verificate i fatti indicati nel comma 1 dell'art. 29 (ex art. 26) se la denuncia è stata presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo se la denuncia è stata presentata dopo, dall'anno in cui è stata presentata.

ESTRATTO DEL D.Lgs. del 18 dicembre 1997, n. 471

Art. 3 - Omessa denuncia delle variazioni del reddito fondiario.

1. In caso di assenza denuncia, ad termine previsto per legge, delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale e del reddito agrario dei terreni, si applica la sanzione amministrativa da euro 358 ad euro 2.065.

ESTRATTO DELLA LEGGE 1° ottobre 1969, n. 679

Art. 8 - Cambiamento nello stato dei terreni in dipendenza di costruzioni di fabbricati urbani.

I possessori di particelle create nel catasto dei terreni sulle quali vengono edificati nuovi fabbricati e agli altri stabili costruzione simili, da costruzioni immobili situate ai sensi dell'art. 4 della legge 11 agosto 1935 n. 1249, e successive modificazioni, indipendentemente dalle dichiarazioni previste dall'articolo 28 della suddetta legge, hanno l'obbligo di denunciare all'Ufficio Provinciale - Territorio dell'Agenzia delle Entrate il cambiamento verificatosi nello stato del terreno per effetto della costruzione edilizia.

Le denunce devono essere compilate sopra un modello a stampa fornito dall'Agenzia delle Entrate e devono essere presentate all'Ufficio Provinciale - Territorio dell'Agenzia delle Entrate nel termine di sei mesi dalla data di insorguita nubilità o agibilità dei locali.

Alla denuncia deve essere allegato un tipo mappe, ripercorrendo la rappresentazione grafica dell'avvenuta variazione, che esigono sopra un estratto scattato della mappa catastale comprendente la particella a le più simili sulle quali insiste, le loro e le parti, i nuovi fabbricati e le altre stabili costruzioni, edificare, con le relative attribuzioni coperte e scoperte, (caso).

Art. 10 - Verificazioni in interi Comuni.

I risultati delle verifiche svolte nello stato e nei redditi dei terreni, durante le verificazioni ordinarie e quelle straordinarie dispese d'affida per interi Comuni, saranno pubblicati a cura dell'Agenzia delle Entrate, che è tenuta a dare preventivo avviso con manifesti da affiggere nei suoi centri per gli atti ufficiali.

Durante la pubblicazione, che deve avere luogo nei locali del Comune in cui ha sede luogo la verificazione, le variazioni accettate saranno portate a conoscenza dei possessori interessati rendendo disponibili per un periodo di 30 giorni consuntivi i dati catastali risultati.

Durante la pubblicazione e nei successivi 30 giorni, si possono interessati è consentita la visita gratuita degli atti presso l'Ufficio Provinciale - Territorio dell'Agenzia delle Entrate (caso).

ESTRATTO DEL D.P.R. del 30 dicembre 1999, n. 536

Art. 5 - Norme generali di conservazione.

1. Per quanto non diversamente previsto dal presente regolamento, ai fini della conservazione del catasto dei fabbricati si applica la normativa vigente per il nuovo catasto editio, istituito con regio decreto-legge 21 aprile 1935, n. 651, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1935, n. 1149.

ESTRATTO DEL D.P.R. del 30 dicembre 1999, n. 536

Art. 1 - Criteri transitori ed a regime per l'accantonamento delle costruzioni rurali.

1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 1 è così sostituito:

"Per l'accantonamento delle nuove costruzioni e delle variazioni di costruzioni preesistenti, rurali ai sensi del criteri previsti dall'articolo 2, avranno per le costruzioni già esistenti al censimento del terreno, per le quali vengono riconosciuti i requisiti per il riconoscimento della ruralità, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro delle Infrastrutture 2 gennaio 1998, n. 217."